



Decreto n. 61  
Prot. n. 8816  
Anno 2022

### **LA RETTRICE**

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale n. 1680 del 30 novembre 2018;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale 16 settembre 2020 n. 991 – prot.n.134679;

VISTO il Regolamento di Ateneo delle Scuole emanato con decreto rettorale 24 settembre 2018 n. 1232 – prot. n. 149250e modificato con decreto rettorale n. 495 – prot.n.75546 del 24 aprile 2019;

VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo, nella seduta del 12 novembre 2021;

PRESO ATTO della delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 23 novembre 2021;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 26 novembre 2021;

VISTO il decreto rettorale n. 1835- prot.n.324420 del 6 dicembre 2021 di ulteriore modifica del Regolamento di Ateneo delle Scuole in relazione agli art. 4 e 9;

PRESO ATTO che il suddetto decreto rettorale n. 1835 – prot. n. 324420 del 6 dicembre 2021 contiene un refuso nell'art. 6 del Regolamento di Ateneo delle Scuole, che peraltro non era stato minimamente toccato dalla modifica deliberata dagli Organi



## **DECRETA**

La rettifica del testo del Regolamento di Ateneo delle Scuole emanato con decreto rettorale n. 1835 prot. n. 324420 del 6 dicembre 2021 e pubblicato in albo il 6 dicembre 2021 repertorio n.14667, modificato negli art.4 e 9, nella forma seguente:

### **Regolamento di Ateneo delle Scuole**

#### **Articolo 1**

##### **Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, il funzionamento e la soppressione delle Scuole di Ateneo istituite ai sensi dell'art. 30 dello Statuto.

#### **Articolo 2**

##### **Istituzione delle Scuole**

1. La Scuola è la struttura di coordinamento delle attività didattiche svolte nei Corsi di Laurea, nei Corsi di Laurea Magistrale e a ciclo unico, nelle Scuole di Specializzazione, nonché di gestione dei relativi servizi.

2. La Scuola è costituita, su proposta di due o più Dipartimenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Il numero complessivo delle Scuole di Ateneo non può essere superiore a dodici.

3. Ogni Dipartimento aderisce ad almeno una Scuola e a non più di tre. Ove il Dipartimento assicuri, con il proprio organico di professori e ricercatori, l'offerta formativa di un consistente numero di Corsi di Studio, appartenenti a più Scuole, detto limite può essere motivatamente derogato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Devono essere in ogni caso rispettati i limiti di cui al comma 5.

4. Propongono la costituzione della Scuola i Dipartimenti che contribuiscono, con il proprio organico di Professori e Ricercatori, all'offerta formativa in misura non inferiore al 10% dei crediti relativi agli insegnamenti complessivi dei Corsi di Studio che verranno coordinati nella Scuola, ovvero in misura non inferiore ad un terzo dei crediti complessivi di almeno uno di essi.

5. La proposta di costituzione della Scuola può includere altri Dipartimenti che contribuiscono



all'offerta formativa in misura non inferiore al 5% dei crediti relativi agli insegnamenti complessivi della Scuola, ovvero in misura non inferiore al 20% dei crediti complessivi di almeno un Corso di Studio o di una Scuola di Specializzazione coordinati dalla Scuola.

6. La determinazione dei calcoli di cui ai commi 4 e 5 avviene sulla base della assegnazione dei crediti, da parte dei Regolamenti dei Corsi di Studio, ai settori scientifico-disciplinari e della afferenza dei rispettivi Docenti ai Dipartimenti di Ateneo.

7. La delibera che propone la costituzione della Scuola, assunta in modo concertato dai Consigli di tutti i Dipartimenti interessati, deve contenere:

- a. l'elenco dei Corsi di Studio e delle eventuali Scuole di Specializzazione che verranno coordinati dalla Scuola;
- b. il numero dei componenti il Consiglio della Scuola, nel rispetto delle previsioni dell'art. 4, comma 1, lett. b).
- c. uno specifico e motivato progetto di razionalizzazione e coordinamento delle relative attività didattiche;
- d. l'indicazione delle eventuali disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento della Scuola, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo e dal presente Regolamento;
- e. l'individuazione del Dipartimento di afferenza amministrativa della Scuola, cui spetteranno gli atti esecutivi di gestione del budget relativo alla Scuola stessa;
- f. le modalità con le quali viene determinata la rappresentanza di professori e ricercatori di ciascun Dipartimento nel Consiglio della Scuola, nei limiti e secondo i criteri di cui all'art. 4 comma 3.

### **Articolo 3 Organi della Scuola**

1. Sono Organi della Scuola il Consiglio, il Presidente, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

### **Articolo 4<sup>1</sup> Consiglio**

1. Il Consiglio della Scuola è nominato con decreto del Rettore ed è composto da:
  - a. i Direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola, o i loro delegati;
  - b. una rappresentanza di Professori e Ricercatori in numero non superiore al 10% dei Professori e Ricercatori membri di ciascuno dei Consigli dei Dipartimenti aderenti alla Scuola, determinata sulla base del numero di Corsi di Studio coordinati dalla Scuola relativi



all'ultimo triennio, scelti con le modalità di cui al comma 2; la rappresentanza contiene altresì una quota di membri determinata sulla base del numero delle Scuole di specializzazione coordinate dalla Scuola, fino a un massimo di cinque, e riservata ai Direttori delle Scuole di specializzazione.

c. da una rappresentanza elettiva di tutti gli Studenti iscritti ai Corsi di Studio ivi coordinati, in numero corrispondente al 15% della rappresentanza dei Professori e Ricercatori di cui alla lettera 'b', arrotondato all'unità superiore. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti secondo modalità stabilite nel Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche. I rappresentanti così eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

2. La rappresentanza di Professori e Ricercatori è individuata tra i propri membri dai rispettivi Consigli di Dipartimento secondo il seguente ordine di priorità:

a) tra i Presidenti dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola e afferenti al Dipartimento di riferimento di detti Corsi, e tra i Direttori delle Scuole di specializzazione coordinate dalla Scuola.

b) tra i Presidenti dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola e afferenti ai Dipartimenti ad essa associati.

c) tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti, i Coordinatori dei Corsi di Dottorato, i Responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura.

Possono far parte del Consiglio della Scuola soltanto docenti che svolgono i loro compiti didattici nei Corsi di Studio ivi coordinati.

3. Ove il numero dei rappresentanti nel Consiglio della Scuola sia inferiore al numero dei Presidenti di Corso di Studio e dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di cui al comma 2 lett-a del presente articolo, entrano a far parte del Consiglio della Scuola i Presidenti dei Corsi di Studio e i Direttori delle Scuole di Specializzazione che hanno, rispettivamente, il maggior numero di studenti iscritti.

3-bis. In ogni caso sono invitati alle sedute del Consiglio della Scuola i Presidenti dei Corsi di Studio e i Direttori delle Scuole di Specializzazione coordinate dalla Scuola e non rappresentati nel Consiglio; i regolamenti delle singole Scuole possono individuare ulteriori soggetti da invitare in modo permanente o per singole sedute del Consiglio in relazione agli argomenti trattati. Tutti i soggetti invitati partecipano alle sedute senza diritto di voto.

4. Ogni triennio, prima delle elezioni dei nuovi Consigli delle Scuole, il Senato Accademico, determina sia la numerosità, che la ripartizione tra i Dipartimenti, dei membri del Consiglio di ciascuna Scuola, tenendo conto di un equo temperamento atto a garantire la rappresentatività del Consiglio della Scuola in relazione ai Dipartimenti aderenti.

4-bis. I rappresentanti così eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

4-ter. Ove un Presidente di Corso di Studio o un Direttore di Scuola di Specializzazione



cessino, per qualsiasi motivo, dalla carica, decadono dal Consiglio della Scuola. Subentra, per il residuo scorcio di mandato, il nuovo Presidente del Corso di Studio o il nuovo Direttore della Scuola di Specializzazione, se membro dello stesso Consiglio di dipartimento. Per gli altri membri del Consiglio, che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle categorie indicate all'art. 31 c. 2 lett. 'b' dello Statuto o, comunque, dalla carica, si procede entro 45 giorni dalla data di cessazione a designazioni suppletive da parte dei Dipartimenti interessati. I nuovi membri restano in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

5. Spettano al Consiglio della Scuola:

a. la formulazione del parere, con riferimento alle funzioni di coordinamento didattico, sulle proposte deliberate dai Consigli di Dipartimento in ordine alla istituzione, attivazione, anche in sede decentrata o nell'ambito di accordi internazionali, dei Corsi di Studio, alla loro modifica e soppressione, e quindi la trasmissione delle relative proposte al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;

b. il coordinamento del piano annuale delle attività didattiche proposto dai Consigli dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale ed approvato dai Dipartimenti interessati, ai sensi dell'art. 28, c. 1, lettera i) dello Statuto;

b-bis. la formulazione di un quadro delle esigenze didattiche e degli eventuali problemi di copertura degli insegnamenti attivati nei corsi di laurea coordinati dalla Scuola, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani di sviluppo dei corsi di studio ai fini di quanto previsto all'art. 28, comma 1 lettera a) dello Statuto;

c. il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale e delle altre attività formative attribuite alla Scuola, ivi comprese le eventuali Scuole di Specializzazione;

d. la gestione dei servizi comuni per la didattica;

e. la promozione e il coordinamento di attività e iniziative relative alla qualità della didattica;

f. la formulazione di proposte al Senato Accademico in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo, sulla base delle delibere assunte dai Consigli di Dipartimento proponenti;

g. la proposta, da approvare a maggioranza assoluta dei componenti, del Regolamento interno della Scuola, ai sensi degli artt. 4, 30 comma 4, 50 dello Statuto;

h. ogni altra competenza che la legge o lo Statuto assegna alle Scuole.

6. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio della Scuola. La convocazione è dovuta qualora lo richieda per iscritto almeno un terzo dei componenti del Consiglio, con l'indicazione delle questioni da inserire all'ordine del giorno. La partecipazione al Consiglio della Scuola non può costituire oggetto di delega, salvo che per i Direttori di Dipartimento di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo. Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate dal Presidente, all'inizio della seduta, ad un membro del Consiglio.

7. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipi almeno la metà più uno degli aventi



diritto, salvo i casi in cui disposizioni di legge prevedano un quorum diverso. Nel computo per determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.

8. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto nello Statuto o nella legge; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Salvo espressa disposizione di legge, le votazioni si effettuano a scrutinio palese.

9. Il Regolamento interno può prevedere la costituzione, in seno al Consiglio della Scuola, di Commissioni temporanee o permanenti, con compiti istruttori o consultivi su materie specifiche, nonché la nomina di Delegati per il coordinamento di determinati servizi e compiti.

## **Articolo 5** **Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio della Scuola tra i Professori ordinari membri del Consiglio della Scuola e comunque tra i Professori ordinari che svolgono compiti didattici nei Corsi di Studio ivi coordinati e che afferiscono ad uno dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola. E' nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni naturali solari e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione del nuovo Consiglio che è convocata, a tal fine, dal decano fra i Professori ordinari membri del Consiglio, entro venti giorni dal decreto di nomina di cui all'art. 4 c. 1. Analogamente, in ogni caso di cessazione anticipata dalla carica da parte del Presidente, il decano provvede sollecitamente, e comunque entro il termine di quarantacinque giorni, alla convocazione del Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente.

3. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. Il ballottaggio è valido se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. È eletto chi riporta il numero più alto di voti.

3. Il Presidente rappresenta la Scuola e ne promuove, indirizza e coordina le attività istituzionali. Vigila sul buon andamento delle attività didattiche, riferendone periodicamente alla Commissione paritetica di cui all'art. 6. Può nominare un Vice Presidente tra i membri del



Consiglio che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Adotta gli atti urgenti ed indifferibili, di competenza del Consiglio, riferendone al Consiglio medesimo per la ratifica nella riunione immediatamente successiva.

## **Articolo 6**

### **Commissione Paritetica Docenti-Studenti**

1. Presso ogni Scuola è istituita una Commissione Paritetica Docenti-Studenti quale osservatorio permanente sulle attività didattiche.

Salvo diversa disposizione del Regolamento interno della Scuola, la Commissione è composta da un docente e da uno studente per ciascun Corso di Studio afferente alla Scuola, nominati su proposta dei rispettivi Consigli di Corso di Studio.

La funzione di membro della Commissione Paritetica è incompatibile con le cariche di Presidente di Consiglio di Corso di Studio, Presidente della Scuola, Direttore di Dipartimento, membro del Gruppo di Riesame.

Il Presidente della Commissione è eletto dalla Commissione Paritetica tra i Professori membri della Commissione stessa.

2. La Commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli Studenti da parte dei Professori e dei Ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale; a redigere la relazione annuale con le proposte al Nucleo di Valutazione Interna di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19.

3. Il Presidente della Commissione Paritetica convoca almeno ogni quattro mesi la Commissione. La convocazione avviene anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La richiesta deve contenere l'indicazione delle questioni da inserire all'ordine del giorno.

## **Articolo 7**

### **Servizi comuni per la didattica**

1. La Scuola, relativamente ai Corsi di Studio dalla stessa coordinati, cura di norma lo svolgimento dei seguenti compiti e servizi:

- a. orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita;
- b. gestione dei test di accesso ai Corsi di Studio e di valutazione della preparazione iniziale nonché delle conseguenti modalità di assolvimento degli obblighi formativi aggiunti;



- c. attività di coordinamento e supporto della programmazione didattica annuale;
- d. attività di coordinamento e supporto della mobilità internazionale degli Studenti e dei Docenti;
- e. segreteria amministrativa per le funzioni attribuite ai Consigli di Corso di Studio, quali:
  - 1. il riconoscimento dei crediti, i trasferimenti, i piani di studio, l'esame finale di laurea, i tirocini formativi curriculari e post-laurea anche ai fini degli esami di Stato;
  - 2. la definizione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici, delle coperture e della loro gestione informatica, degli orari di lezione e del calendario degli esami, delle informazioni sui corsi di insegnamento, i programmi, i materiali per le prove di esame, assicurandone tempestività e trasparenza;
  - 3. l'attività di supporto alla gestione della qualità dei Corsi di Studio e alla tenuta dei rapporti con il Comitato d'indirizzo;
  - 4. l'attività di supporto agli organi collegiali dei Corsi di Studio;
- f. segreteria degli Organi della Scuola;
- g. ogni altro compito finalizzato al coordinamento didattico, attribuito alla Scuola dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ateneo, dal Regolamento interno.

### **Articolo 8**

#### **Proposte di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di Corsi di Studio**

1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei Corsi di Studio di pertinenza della Scuola, sono deliberate dai Dipartimenti afferenti alla Scuola, sentiti comunque gli altri Dipartimenti eventualmente coinvolti, e trasmesse alla Scuola, che nella funzione di coordinamento didattico, esprime il proprio parere.
2. Il Consiglio della Scuola, qualora non ritenga di esprimere un parere positivo, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta può chiederne un motivato riesame. I Dipartimenti sono tenuti a deliberare nuovamente sulla proposta con la stessa procedura. La Scuola, quindi, inoltra al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione la proposta, trasmessa dai Dipartimenti, corredata del proprio motivato parere.

### **Articolo 9**

#### **Rapporti con i Corsi di Studio. Programmazione didattica annuale**

1. Le proposte dei Consigli di Corso di Studio relative al piano annuale delle attività didattiche





sono trasmesse ai Dipartimenti interessati per il tramite della Scuola, che ne verifica la sostenibilità e le esigenze di coordinamento didattico e segnala eventuali problemi di copertura degli insegnamenti attivati.

2. Ove i Dipartimenti interessati approvino il piano didattico annuale in difformità dalle indicazioni di coordinamento della Scuola, il Consiglio della Scuola con deliberazione adottata a maggioranza assoluta può chiederne un motivato riesame.

3. Nell'impossibilità di raggiungere una delibera concertata, il Consiglio della Scuola, ove rilevi la mancata osservanza di requisiti essenziali dell'offerta formativa, con delibera assunta nuovamente a maggioranza assoluta, inoltra al Senato Accademico la proposta e le motivate delibere del proprio Consiglio, dei Dipartimenti e dei Corsi di studio interessati, per gli opportuni provvedimenti.

4. Ai sensi del presente articolo, per "Dipartimento interessato" si intende qualsiasi Dipartimento al quale afferiscono professori e ricercatori dei SSD coinvolti nello svolgimento dei Corsi di Studio.

#### **Articolo 10 Funzionamento**

1. La Scuola, per lo svolgimento dei compiti assegnati dallo Statuto e dal presente Regolamento ai suoi organi e per l'attuazione delle deliberazioni da questi assunte, si avvale di una unità organizzativa, preposta ai servizi alla didattica, il cui personale è individuato, secondo parametri oggettivi, con provvedimento del Direttore Generale.

2. L'unità organizzativa dipende funzionalmente dal Presidente della Scuola.

3. Il budget destinato dall'Ateneo alla Scuola, nonché ogni altro finanziamento finalizzato alle esigenze di funzionamento della Scuola, è assegnato al Dipartimento di afferenza amministrativa. Il Consiglio della Scuola ne prevede la destinazione con apposite delibere, da trasmettere al Dipartimento per gli atti esecutivi conseguenti.

4. Successivamente alla costituzione della Scuola, il Dipartimento di afferenza amministrativa così come individuato ai sensi dell'art. 2, comma 7, lett. e), può essere diversamente individuato mediante una delibera conforme dei Dipartimenti aderenti alla Scuola. In ogni caso il Dipartimento di afferenza amministrativa non può essere modificato nel triennio successivo alla sua individuazione.

#### **Articolo 11 Regolamento interno**

1. In conformità al presente Regolamento, ogni Scuola si dota di un proprio Regolamento



interno.

2. Il Regolamento interno della Scuola disciplina:

- a. l'eventuale modifica, rispetto alla delibera istitutiva della Scuola, della rappresentanza dei professori e ricercatori nel Consiglio della Scuola nonché della relativa ripartizione fra i Dipartimenti afferenti, comunque nel rispetto dell'art. 4;
- b. la costituzione delle Commissioni e la nomina dei Delegati di cui all'art. 4 comma 9;
- c. l'articolazione della Commissione paritetica ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2;
- d. le ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento della Scuola, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo e dal presente Regolamento. Il Regolamento interno può prevedere la partecipazione al Consiglio della Scuola, senza diritto di voto, dei Direttori dei Dipartimenti che, pur al di sotto delle soglie di cui all'art. 2 comma 5, contribuiscano in misura rilevante all'offerta didattica della Scuola, incluse le Scuole di Specializzazione.

## **Articolo 12**

### **Funzioni assistenziali**

1. Ove, ai sensi dell'art. 30 c. 2 dello Statuto, alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, la Scuola assicura il coordinamento dei compiti conseguenti, secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione Toscana, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei Docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e ricerca.

2. Ai fini di cui al comma precedente è istituito all'interno della Scuola un apposito Comitato Consultivo composto dal Presidente della Scuola e dai Direttori dei Dipartimenti, ad essa aderenti, coinvolti in attività assistenziali, coordinato da un Professore ordinario di materie cliniche nominato dal Rettore, che lo convoca e ne presiede i lavori. Il Comitato esprime pareri e proposte in ordine alle attività e agli atti di competenza del Rettore relativi al concerto con la Regione Toscana.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il Regolamento interno della Scuola prevede:

- a. l'integrazione della rappresentanza nel Consiglio della Scuola, ai soli fini del coordinamento didattico, con la partecipazione di membri eletti dai rispettivi Consigli di Dipartimento anche tra i Responsabili delle attività assistenziali;
- b. l'affidamento delle funzioni amministrative di cui all'art. 2 c. 7 lett. 'e' ed all'art. 10 del presente Regolamento agli appositi Dipartimenti funzionali istituiti in collaborazione tra Università e SSN.

## **Articolo 13**

### **Soppressione**



1. La Scuola può essere soppressa su proposta di almeno uno dei Dipartimenti che l'hanno costituita, previa acquisizione del parere dei Dipartimenti aderenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Sono contestualmente adottati in ogni caso i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'offerta formativa.

#### **Articolo 14**

##### **Elenco delle Scuole dell'Ateneo**

1. In prima applicazione del presente Regolamento, ai soli fini di garantire la continuità dell'offerta formativa e il tempestivo aggiornamento delle banche dati nazionali, l'elenco delle Scuole dell'Università di Firenze, ai sensi dell'art. 25 c. 1 dello Statuto, nonché dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio ad esse afferenti, è deliberato entro il 1 novembre 2012 con decisione conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 15**

##### **Norma Transitoria**

Per quanto riguarda i mandati di tutti i membri delle Scuole di Ateneo e dei loro relativi Presidenti attualmente in carica che hanno decorrenza dal 1 marzo 2016 essi hanno durata fino al 28 febbraio 2019.

Firenze, 18 gennaio 2022

LA RETTRICE

*Prof.ssa Alessandra Petrucci*

<sup>1</sup>L'articolo 4 è stato modificato dal [Decreto rettorale, 4 marzo 2022, n. 263 - prot. n. 49576](#)